

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	107
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	110
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	120

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	112
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato</i> ) .....	132
ALLEGATO 3 ( <i>Documentazione predisposta dal Ministero dello sviluppo economico</i> ) .....	137

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	115
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	116
Disposizioni concernenti la partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	117
AVVERTENZA .....	119

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.**

**C. 1864-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedi-

mento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 maggio 2014.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 28 maggio scorso erano stati chiesti chiarimenti al Governo con riferimento a talune delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2. Comunica, altresì, che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti, che contiene le seguenti proposte emendative non ricomprese nel fascicolo n. 2: Elvira Savino 3.150, 3.151 e 3.0103, 12.500 e 12.0500 del Governo, Borghesi 13.114, gli identici Catano 15.103 e Pellegrino 15.104, Borghi 19.104, Sibilia 24.104, Gianluca Pini 26.110, 33.0500 del Governo ed il relativo subemendamento Agostinelli 0.33.0500.1. Con riferimento alle proposte emendative testé richiamate segnala che:

L'emendamento Elvira Savino 3.150 è volto a sopprimere l'articolo 3, che modifica alcuni aspetti della legislazione italiana in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguarla al diritto comunitario. Osserva che la proposta emendativa è identica all'emendamento Borghesi 3.100, già contenuto nel fascicolo n. 2 e sul quale, nella seduta del 28 maggio scorso, era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

L'emendamento Elvira Savino 3.151 sopprime, direttamente o indirettamente, disposizioni volte ad adeguare la legislazione nazionale vigente in materia di esecuzione dell'espulsione dello straniero irregolare alla relativa disciplina comunitaria o all'interpretazione che di essa è stata fornita dalla Corte di giustizia dell'UE. Fa presente che la proposta emendativa è identica all'emendamento Borghesi 3.113, già contenuto nel fascicolo n. 2 e sul quale, nella seduta del 28 maggio scorso,

era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione delle disposizioni in oggetto;

L'articolo aggiuntivo Elvira Savino 3.0103 prevede la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, tra l'altro contemplando il ricorso all'utilizzo delle forze armate per una serie di operazioni volta al contrasto dell'immigrazione clandestina. Rileva che tale articolo aggiuntivo è identico alla proposta emendativa Borghesi 3.0102, già contenuta nel fascicolo n. 2 e sulla quale, nella seduta del 28 maggio scorso, era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a tale adempimento con le risorse previste a legislazione vigente;

L'emendamento 12.500 del Governo, nel sostituire l'articolo 12 del provvedimento, introduce modifiche al decreto legislativo n. 298 del 1999 in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della modifica prevista dall'emendamento in esame ad adeguare la normativa interna ai rilievi emersi nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2098;

L'emendamento Borghesi 13.114 specifica la nozione di « pubblico » ai fini dell'attuazione della direttiva del Parlamento europeo recante disposizioni per l'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale. In particolare, rispetto alla suddetta direttiva, delimita il perimetro di riferimento delle associazioni di tipo ambientale, specificando che le stesse debbano risiedere o avere sede legale nel territorio interessato dal progetto. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo riguardo alla compatibilità della modifica prevista dall'emendamento in esame con i rilievi formulati

dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1484/10/ENVI;

L'emendamento Sibia 24.104 sostituisce l'articolo 24 del provvedimento, volto a chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4202 in materia di proprietà industriale. In proposito, segnala che il predetto emendamento è identico all'emendamento Brunetta 24.102, già contenuto nel fascicolo n. 2 e sul quale, nella seduta del 28 maggio scorso, era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno un chiarimento del Governo riguardo alla idoneità del nuovo testo dell'articolo 24, come riformulato dall'emendamento in esame, a superare la predetta procedura di infrazione, posto che, in caso contrario, potrebbero verificarsi conseguenze finanziarie per violazione della normativa europea;

L'emendamento Gianluca Pini 26.110, nel sostituire l'articolo 26 del provvedimento, è volto a prevedere la possibilità, da parte di chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario, posto in essere in violazione manifesta del diritto, con dolo o colpa grave o per diniego di giustizia, di agire contro lo Stato e contro il magistrato riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali derivanti da privazione della libertà personale. Osserva che ai relativi oneri, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2014 e in 4,9 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, il quale non reca tuttavia le necessarie disponibilità per l'anno 2014.

Segnala che le restanti nuove proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Avverte, infine, che gli emendamenti Gianluca Pini 26.101, Borghesi 13.102, Borghesi 14.101, Borghesi 15.100, Borghesi

20.100, Borghesi 23.100, Borghesi 25.100 e Borghesi 32.100, già contenuti nel fascicolo n. 2 degli emendamenti e sui quali, nella seduta del 28 maggio scorso, erano stati chiesti chiarimenti al Governo, sono stati ritirati.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore nella seduta del 28 maggio 2014, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo, sul quale esprime parere favorevole in considerazione della neutralità finanziaria delle disposizioni da esso recate, e degli emendamenti Gianluca Pini 26.102, 26.103, 26.104 e 26.105, sui quali esprime nulla osta in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi a carico dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alle nuove proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 richiamate dal relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 12.500 del Governo e parere contrario sugli emendamenti Elvira Savino 3.150, 3.151 e 3.0103, nonché sugli emendamenti Borghesi 13.114, Sibia 24.104 e Gianluca Pini 26.110. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il fascicolo n. 6 degli emendamenti al progetto di legge C. 1864-A, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.100, 2.100, 3.100, 3.150, 3.1, 3.101, 3.103, 3.9, 3.10,

3.2, 3.104, 3.108, 3.7, 3.109, 3.110, 3.113, 3.151, 3.111, 3.112, 3.0100, 3.0101, 3.0102, 3.0103, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.5, 8.100, 9.100, 9.1, 10.100, 11.100, 11.106, 12.100, 12.102, 12.103, 12.104, 13.100, 13.114, 13.113, 13.0101, 13.0100, 16.100, 16.102, 16.104, 17.105, 21.100, 22.100, 24.103, 24.102, 24.104, 24.101, 26.100, 26.110, 26.4, 27.100, 28.100, 28.101, 29.100, 30.100, 31.100, 35.2, 35.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.**

**C. 1836-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2014, nonché delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), nelle quali sono contenuti i chiarimenti richiesti dal relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1836-A, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 5;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'articolo 7, comma 2, appare suscettibile di determinare minori entrate contributive, giacché conferisce al Governo, ai fini della redazione di un testo unico in materia di asilo, anche una delega per il recepimento di aspetti rilevanti della citata materia non regolati dalla legislazione dell'Unione europea;

tali minori entrate, peraltro prive di quantificazione, derivanti dall'inclusione dei beneficiari di protezione internazionale tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, appaiono altresì prive di copertura finanziaria poiché esse, non derivando dal recepimento di atti dell'Unione europea, non possono essere poste a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

le spese legate all'attuazione dell'articolo 8, elencate nella relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno, non vengono espressamente contemplate dalla direttiva 2013/32/UE in materia di riconoscimento e di revoca dello *status* di protezione internazionale;

analogamente, le spese elencate nella medesima relazione tecnica con riferimento all'attuazione di principi e criteri direttivi indicati all'articolo 9 non ap-

paiono legate all'attuazione della direttiva 2013/33/UE in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

l'accantonamento dei fondi speciali di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze utilizzato per finalità di copertura dai citati articoli 8 e 9, a prescindere dalla corretta quantificazione degli oneri, non reca sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri formalmente indicati dai medesimi articoli;

in ogni caso, gli oneri derivanti dai predetti articoli 8 e 9, laddove non risultino direttamente riconducibili all'attuazione delle predette direttive, non possono essere posti a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 10, che conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, appare idonea a garantire che dall'attuazione del suddetto articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

considerato che:

la direttiva 2013/32/UE e la direttiva 2013/33/UE, in quanto elencate nell'Allegato B del presente provvedimento, pur in mancanza dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 8 e 9, saranno comunque recepite in sede di attuazione della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1;

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, eventuali spese occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle predette direttive saranno coperte, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

gli effetti finanziari derivanti dal recepimento delle citate direttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, saranno comun-

que verificati in sede parlamentare, posto che gli schemi di decreto legislativo concernenti l'attuazione delle direttive contenute nell'Allegato B saranno trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 5;*

*sopprimere l'articolo 8;*

*sopprimere l'articolo 9 ».*

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Al riguardo propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.50, 1.51, 1.72, 1.52, 1.73, 1.81, 1.53, 1.54, 1.80, 1.55, 4.3, 4.5, 4.6, 7.100, 7.101, 8.100, 8.104, 8.102, 8.105, 8.106, 9.51, 9.104, 9.105, 9.106, 9.100, 9.107, 9.101, 9.102, 9.63, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.64, 9.71, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.72, 9.103, 11.052 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.



Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.10.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.**

**Atto n. 90.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2014.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 29 maggio 2014, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili finanziari (*vedi allegato 2*) e una nota predisposta dal Ministero dello sviluppo economico concernente i profili di merito del provvedimento (*vedi allegato 3*).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata

dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (atto n. 90);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

per quanto riguarda le misure per stimolare la realizzazione degli interventi di efficienza energetica negli edifici, l'articolo 4 prevede, oltre alle misure di sostegno già vigenti, anche la possibilità di indicare proposte di nuove misure, che non hanno carattere vincolante, ma solo propositivo e prevede altresì, al comma 2, lettera f), misure di sostegno finanziario attivabili dagli istituti finanziari privati;

la relazione tecnica non quantifica gli oneri per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 5, ma ne fornisce una stima di massima, fermo restando che le amministrazioni competenti dovranno predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2014, un puntuale programma che individuerà con precisione gli interventi da effettuare, gli oneri previsti e la loro articolazione temporale;

tale programma per sua natura, non potrà autorizzare spese superiori ai previsti stanziamenti di bilancio, posto che, nell'ambito dell'obiettivo di efficientamento generale imposto dalla normativa europea, esso dovrà tener conto delle risorse stanziato dal decreto legislativo in oggetto e delle opportunità derivanti dagli altri sistemi di finanziamento che coinvolgono il settore privato (finanziamento tramite terzi, contratti di rendimento energetico);

il fondo di garanzia per il teleriscaldamento non è ancora stato attuato e, pertanto, il suo utilizzo non può pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati;

i nuovi utilizzi del fondo di garanzia per il teleriscaldamento e dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui agli articoli 5 e 15, sono coerenti rispetto agli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente, in quanto le risorse del fondo di garanzia per il teleriscaldamento sono allocate presso un conto corrente bancario intestato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e sono destinate ad essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione della spesa, mentre i proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> saranno utilizzate nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che garantiscono gli equilibri di finanza pubblica;

il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> del quale è previsto l'utilizzo ai sensi degli articoli 5, 8, 13 e 15 è stato stimato in via prudenziale sulla base del volume di quote assegnate all'Italia dalla Commissione europea, pari a 826 milioni di quote nel periodo 2013-2020, e su una previsione del prezzo di ciascuna quota pari a 5 euro, ed è idoneo a garantire la copertura degli oneri derivanti dai suddetti articoli;

i proventi derivanti dalle suddette aste sono stati già scontati sui saldi di finanza pubblica nella misura del 50 per cento, dal momento che tale quota di gettito è già destinata, in conformità alla legislazione vigente, al ripianamento del debito dello Stato, mentre la restante parte, per precisa disposizione della normativa europea, è vincolata alla realizzazione di progetti energetico-ambientali — quali quelli previsti dal provvedimento in esame —, dunque non può essere ulteriormente decurtato per esigenze di riduzione del debito pubblico;

gli oneri, di cui all'articolo 5, comma 13, derivanti dalla realizzazione

delle diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni energetiche degli edifici della pubblica amministrazione, ove non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito delle attività di istituto, ammontano a circa 400 mila euro annui e possono quindi essere ampiamente ricompresi nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi del precedente comma 12;

l'articolo 15, recante l'istituzione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, presenta finalità e beneficiari più ampi di quelli di cui all'articolo 5, ed opera esclusivamente con modalità di carattere rotativo mediante la concessione di garanzie ed erogazione di finanziamenti;

l'immediato adeguamento delle procedure per gli acquisti e le locazioni a requisiti minimi di efficienza energetica, di cui all'articolo 6, non è suscettibile di determinare, anche solo nel breve periodo, l'insorgenza di maggiori oneri, quanto piuttosto un impulso alla selettività e alla riqualificazione della spesa pubblica;

gli oneri derivanti dai compiti di istituzione e gestione di una banca dati e dallo svolgimento di controlli inerenti l'obbligo di diagnosi energetiche, di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, sono pari, rispettivamente, a 40.000 euro annui e a 260.000 euro annui, e quindi il loro importo complessivo rientra nel limite massimo di spesa di 300.000 euro annui di cui al comma 11 del medesimo articolo;

il termine dell'esercizio 2020 per gli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 9 dell'articolo 8 deriva dalla circostanza che il 2020 è l'anno terminale dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> che ne rappresentano la copertura;

i proventi che saranno assegnati alle predette finalità secondo le procedure del decreto legislativo n. 30 del 2013 rappresentano un limite massimo di spesa per le amministrazioni interessate;

le spese relative alla fornitura dei contatori individuali, di cui all'articolo 9, saranno sostenuti dai clienti finali secondo criteri definiti dalla ripartizione degli

oneri di sistema stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;

gli oneri connessi all'installazione di impianti di cogenerazione sottoposti ad analisi costi-benefici, compresi quelli relativi all'analisi medesima, sono da attribuirsi all'operatore che propone il progetto, conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 10 non prevede finanziamenti in favore dei soggetti privati o pubblici che vogliano installare impianti di cogenerazione;

gli interventi previsti dall'articolo 11 per incrementare l'efficienza delle reti, per sostenere le fonti rinnovabili e per compensare le spese di fornitura elettrica per i clienti economicamente svantaggiati non potranno che essere finanziati nell'ambito delle relative componenti della tariffa elettrica;

con riguardo all'articolo 12, analogamente alla generalità degli adempimenti a cui fa riferimento la relazione tecnica, anche la realizzazione da parte dell'ENEA di appositi programmi di formazione può avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

il programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, di cui all'articolo 13, sarà attuato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di spesa all'anno, previa verifica dell'entità dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> destinati ai progetti energetico-ambientali disponibili annualmente (stimati in 200 milioni di euro annui), e i medesimi proventi saranno assegnati a tale finalità secondo le procedure del decreto legislativo n. 30 del 2013, che garantiscono gli equilibri di finanza pubblica;

l'attività di consulenza dell'ENEA in favore delle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico, di cui all'articolo 14, comma 2, non presenta carattere vincolante;

le linee guida per la semplificazione ed armonizzazione delle procedure autorizzative per l'installazione di impianti per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 14, comma 4, sono volte a semplificare l'attuale panorama procedurale e non prevedono variazioni dei costi di istruttoria;

gli eventuali oneri legati alla gestione delle predette procedure attraverso portali *on-line* saranno più che compensati dai risparmi connessi alla dematerializzazione del materiale cartaceo legato alle attuali procedure autorizzative;

ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera *b*), le finalità del fondo di garanzia per il teleriscaldamento, non ancora attuato, devono ritenersi ormai assorbite tra le finalità proprie perseguite direttamente dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui al medesimo articolo 15, e pertanto appare corretto consentire che tutte le risorse del fondo di garanzia per il teleriscaldamento, non destinate agli interventi di cui all'articolo 5, possano essere riversate nel Fondo nazionale per l'efficienza energetica, previa determinazione degli importi con il decreto di cui all'articolo 5, comma 12, lettera *a*);

considerato che, dal punto di vista formale:

appare opportuna la precisazione, nella clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 5, comma 8, dell'aggregato finanziario di riferimento;

appare opportuno indicare esplicitamente la durata delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 8, al fine di allinearle alla relativa copertura finanziaria;

sarebbe opportuno modificare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, prevedendo che all'attuazione del programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia si provveda « nel limite massimo di 1 milione di



euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 », anziché, come previsto dal testo, « nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015-2017 »;

sarebbe opportuno coordinare le disposizioni di cui all'articolo 15 con quelle di cui all'articolo 16, comma 23, in particolare inserendo espressamente all'articolo 15, tra le fonti di alimentazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, anche i proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del successivo articolo 16,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*all'articolo 5, comma 8, primo periodo, dopo le parole: nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti:* per la finanza pubblica;

*all'articolo 8, commi 10 e 11, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* milioni di euro annui *con le seguenti:* milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020;

*all'articolo 13, comma 2, sostituire le parole:* nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015-2017 *con le seguenti:* nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017;

*all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La dotazione del Fondo è inoltre incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23 ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.**

**C. 1836-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame di una proposta emendativa riferita al provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, nel comunicare che è stato chiesto il riesame dell'articolo aggiuntivo Garavini 11.052, sul quale la Commissione ha espresso parere contrario nell'odierna seduta anti-meridiana, ricorda che lo stesso è volto a conferire una delega al Governo l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, stabilendo che alle attività previste dalla disposizione si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, evidenzia l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla disposizione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur segnalando che la neutralità finanziaria della proposta emendativa, secondo la vigente disciplina contabile, dovrebbe essere comprovata da apposita relazione tecnica, esprime nulla osta sull'articolo aggiuntivo Garavini 11.052, poiché lo stesso non appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminato l'emendamento 11.052 al progetto di legge C. 1836-A, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

NULLA OSTA.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna sull'emendamento 11.052 ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.**

**C. 1864-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna le proposte emendative 1.600, 3.600, 5.0600, 8.0600, 8.0601, 15.600, 16.600, 17.600, 27.600, 32.600 della Commissione e 9.700, 10.0700, 25.700 del Governo. Con riferimento alle proposte emendative che presentano rilievi finanziari, segnala le seguenti:

1.600, che introduce ulteriori modifiche all'articolo 5 della legge n. 398 del

1989, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Al riguardo, dal momento che l'emendamento non riproduce il contenuto dell'attuale articolo 1, ritiene opportuno che il Governo confermi se lo stesso sia comunque idoneo a superare le contestazioni sollevate dalla Commissione europea;

5.0600, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2010, recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, in particolare prevedendo che il Centro europeo dei consumatori per l'Italia riceva le segnalazioni dei consumatori, delle microimprese e delle associazioni dei consumatori e fornisca loro assistenza;

8.0600, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo;

8.0601, che reca alcune modifiche alla disciplina IVA di talune importazioni di merci di valore modesto, in particolare prevedendo che per le stesse, qualora riferite a specifiche tipologie di merci, siano ammessi alla franchigia dei diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare;

9.700, il quale reca modifiche alla legge n. 228 del 2012, prevedendo che non si applichino ai crediti iscritti a ruolo, costituiti da risorse proprie tradizionali, e all'imposta sul valore aggiunto all'importazione, le disposizioni di cui ai commi 527, 528 e 529 della suddetta legge, recante disposizioni in materia di partecipazione agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Regioni;

27.600, che reca modifiche all'articolo 27, in particolare prevedendo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni vigili sul rispetto delle disposizioni relative alla parità di trattamento tra uo-

mini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari, in particolare al fine di garantire che le differenze nei premi e nelle prestazioni permangano qualora fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate, limitatamente ai contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo confermi che le modifiche previste dalla proposta emendativa rispetto alle disposizioni già vigenti siano coerenti con la normativa comunitaria di riferimento.

Rileva invece che gli emendamenti 3.600, 10.0700, 15.600, 16.600, 17.600, 25.700, 32.600 non appaiono presentare profili problematici sul piano finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative 8.0600 e 8.0601, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta su tutti i restanti emendamenti richiamati dal relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 1.600, 3.600, 5.0600, 8.0600, 8.0601, 9.700, 10.0700, 15.600, 16.600, 17.600, 25.700, 27.600, 32.600 riferite al progetto di legge C. 1864-A, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 8.0600 e 8.0601, in quanto suscettibili di determi-

nare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### Disposizioni concernenti la partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.

##### C. 2079-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 aprile 2014 e che in tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento, che si è concluso nella seduta del 9 aprile scorso, la Commissione di merito ha approvato una modifica di carattere formale relativa al titolo dello stesso. Evidenziando che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri, propone di confermare sullo stesso parere favorevole, in quanto privo di profili problematici sul piano finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Sibilia 1.4, 1.6 e 1.8, volte a sopprimere le disposizioni recanti la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 del provvedimento, la clausola di salvaguardia di cui al comma 3, nonché l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

Sibilia 1.9, che condiziona l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, conseguenti alla eventuale applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 3, alla previa verifica della fattibilità dei progetti finanziati nonché della trasparenza della spesa nella gestione degli interventi già effettuati, nonostante l'autorizzazione a partecipare all'aumento di capitale di cui al comma 1 del provvedimento.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Sibilia 1.3, che modifica le modalità di versamento delle somme dovute da parte dell'Italia per la sottoscrizione delle azioni connesse alla partecipazione all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, prevedendo il versamento del relativo importo, peraltro complessivamente inalterato rispetto a quanto stabilito dal provvedimento, in un'unica soluzione entro il 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte alla diversa distribuzione temporale degli oneri a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, destinate a finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche multilaterali di sviluppo.

Sibilia 1.5, la quale, fermo restando l'importo complessivo, prevede una diversa distribuzione sul piano temporale degli oneri recati dal comma 1 del provvedimento rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica allegata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte alla diversa distribuzione temporale degli oneri a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, destinate a finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche multilaterali di sviluppo.

Amendola 1.050, che prevede la convocazione con cadenza biennale, da parte del Ministero degli affari esteri, della Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, provvedendo alla copertura dei relativi oneri nei limiti delle risorse assegnate al predetto Ministero nel bilancio ordinario. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Amendola 1.050, sul quale esprime invece nulla osta, in quanto privo di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge C. 2079-A Governo, recante Disposizioni

concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo e contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e 1.9, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.  
C. 2365 Governo.*



ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

MODULARIO  
INTERNO-54



Affari Legislativi  
Prot. Uscita del 22/05/2014  
Numero: **0009374**  
Classifica: **XL.23000/L**

MOD. LUI

*Ministero dell'Interno*  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 1723000/L2013-001871

Roma, **22 MAG. 2014**

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Ministro per gli Affari Europei  
Settore Legislativo  
E p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio Legislativo Economia

R O M A

**OGGETTO:** Schema di disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 –secondo semestre.

In riferimento agli approfondimenti richiesti al Governo al disegno di legge indicato in oggetto, nel corso dell'esame in sede consultiva, presso la V Commissione della Camera dei Deputati (resoconti delle sedute del 7 e 12 maggio u.s.), si trasmettono le relazioni tecniche relative agli emendamenti apportati agli articoli 7, 8 e 9.

IL PREFETTO  
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Sergio Ferriolo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
<b>23 MAG. 2014</b>
Prot. n. <u>1-3277</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

Roma,

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI  
E RELAZIONI PARLAMENTARI

(rif. ti NN. 1723000/L2013-1871/Uff.IX  
del 9 e 14 maggio 2014

SEDE



Ministero dell'Interno  
AOO Ufficio Studi

Protocollo 0000982 del 22/05/2014

UOR:  
UOR-CC:  
T. 017401200117



OGGETTO: Schema di disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2013 — Il Semestre (A.C. 1836-A).

Per la relazione tecnica relativa agli articoli 7, commi 2 e 5, 8 e 9 dell'A.C. 1836-A, si forniscono i seguenti elementi, per i profili di competenza..

## Art. 7

Il criterio di delega di cui al comma 2, lett.b) non comporta nuovi oneri. In particolare, la procedura di reinsediamento, come tale, non presenta costi aggiuntivi, mentre il costo per l'effettivo reinsediamento può essere rapportato alla spesa media per uno straniero titolare di protezione internazionale. In questo secondo caso, atteso che il reinsediamento è una procedura di entrata protetta nel territorio nazionale avviata a discrezione dello Stato ricevente, la stessa trova attuazione solo nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

## Art. 8

Art. 8 , comma 1, lett. a). Atteso l'incremento esponenziale delle domande di asilo registrato nel corso di questi ultimi anni, per garantire il mantenimento dei livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente (D.lgs. n. 25/2008, e successive modifiche), resi ancora più forti dalla Direttiva 2013/32/UE, è fondamentale velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale attraverso l'aumento del numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative sezioni.

Ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art.4 del D.lgs. n. 25, cit. sono state istituite ed attualmente operano dieci commissioni territoriali più dieci sezioni.

In sede di attuazione della nuova direttiva, si prevede di portare il numero complessivo delle commissioni fino ad un massimo di venti e di istituire fino a trenta sezioni da attivare in base alle necessità.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

Per la stima dei relativi oneri finanziari si assume, come base di calcolo, il costo annuale di una singola commissione già istituita, che è pari a euro 110.642,00, calcolato come segue:

- per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti si stima un costo annuale di euro 67.620,00. La stima è stata effettuata tenendo conto della presenza media dei componenti alle sedute della commissione, pari a tre unità, del numero medio di sedute annue, pari a 230, e della spesa per il gettone di presenza, pari a euro 98,00;
- per il pagamento delle missioni al personale di supporto si stima una spesa per il 2014 di euro 7.200,00, che considera un costo medio di 300 euro a missione, per due unità di personale, per 12 mesi; si considera di ridurre tale importo per gli anni successivi ad euro 3.000,00, considerato che il previsto aumento del numero delle commissioni territoriali / sezioni comporterà una maggiore distribuzione delle stesse a livello territoriale con conseguente riduzione del numero delle missioni.
- per servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, d'ufficio, cancelleria, acquisto e manutenzione arredi ed apparecchiature) si stima una spesa annuale di euro 8.000,00;
- per lavoro straordinario, si stima una spesa annuale di euro 27.822,00, calcolata su tre unità di personale, per quaranta ore mensili, per 12 mesi, alla tariffa media oraria di euro 14,56.

SPESA UNITARIA ANNUALE 2014	
<b>GETTONI</b>	
n. 3 componenti x € 98 x 230 sedute annue	67.620,00
<b>MISSIONI</b>	
€ 300 x 2 unità x 12 mesi	7.200,00
<b>SPESE FUNZIONAMENTO</b>	8.000,00
<b>STRAORDINARIO</b>	
3 unità x 40 ore x 12 mesi x € 14,56	27.822,16
<b>Spesa unitaria</b>	<b>110.642,16</b>

SPESA UNITARIA ANNUALE a regime	
<b>GETTONI</b>	
n. 3 componenti x € 98 x 230 sedute annue	67.620,00
<b>MISSIONI</b>	3.000,00
<b>SPESE FUNZIONAMENTO</b>	8.000,00
<b>STRAORDINARIO</b>	
3 unità x 40 ore x 12 mesi x € 14,56	27.822,16
<b>Spesa unitaria</b>	<b>106.442,16</b>

Conseguentemente, la maggiore spesa riferita alle dieci commissioni aggiuntive è pari a:

per il 2014, a € 110.642,00 x 10= **1.106.420,00 euro**.

A regime, a € 106.442 x 10= **1.064.420,00 euro**

A tale cifra va aggiunto il costo delle nuove sezioni. Considerato che il costo di una sezione corrisponde a quello di una commissione, il maggiore onere finanziario, calcolato



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

su venti sezioni, è pari a 2.212.840, 00 , con una spesa complessiva ( 10 commissioni + 20 sezioni ) di euro **1.659.630,00**, calcolato su sei mesi per il 2014 (2.212.840, 00+1.106.420,00):2, mentre a regime la spesa complessiva risulta di euro **3.193.260,00** (2.128.840,00+ 1.064.420,00)

Il criterio di delega prevede inoltre l'attivazione di servizi di informazione e di assistenza presso i valichi di frontiera e nei luoghi di maggiore sbarco. Poiché attualmente i servizi sono già istituiti nei seguenti luoghi di frontiera: Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Roma, Varese e Venezia, la spesa aggiuntiva riguarda quelli da attivare nei luoghi maggiormente interessati da massicci arrivi, quali: Lampedusa, Augusta, Pozzallo, Trapani, Messina, Catania, Crotone. Prendendo come costo di riferimento quello relativo al servizio di Roma- Fiumicino, maggiormente rappresentativo sotto l'aspetto numerico, aumentato del 50% in considerazione dell'alto numero di arrivi nelle località da ultimo indicate, la maggiore spesa può essere stimata in euro 2.327.493, così calcolati:

221.666 (costo servizio Roma) +50% (110.833,00) = 332.499,00 x 7 (nuove località)= **2.327.493,00**.

In relazione all'attività dei rappresentanti dell'UNHCR, si ipotizza una spesa massima aggiuntiva (10 commissioni territoriali + 20 sezioni) pari a **2.337.000,00**, così calcolata:

costo della convenzione in atto stipulata nel 2013: euro 1.324314,00 (che comprende il supporto alla Commissione nazionale, alle 10 commissioni territoriali già istituite + 6 sezioni)

costo per singolo organismo 1.324314,00 : 17 =77.900

costo x 30 ( nuovi organismi) = **2.337.000,00** .

Art. 8 , comma 1, lett. b). Dall'attuazione del criterio di delega non derivano oneri.

Art. 8 , comma 1, lett. c). La Commissione nazionale già procede alla formazione ed all'aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali, prevista dall'articolo 15 del D.lgs. n. 25, cit., e dispone di un servizio di interpretariato.

Considerata la necessità di dare maggior peso alla formazione attraverso un incremento della stessa , anche in vista di un'eventuale revisione del procedimento di esame della domanda di asilo ai sensi della nuova Direttiva, si ipotizza un aumento del 30% della spesa attuale, che è pari a euro 2.000,00 per singola commissione . Occorre inoltre tenere conto dell'aumento del numero delle commissioni che si intende introdurre con il decreto di attuazione della direttiva .

Si ipotizza quindi una maggiore spesa pari a euro **84.000,00**, calcolata:

600 ( 30% di 2000, 00) x 10 commissioni esistenti = **euro 6.000, 00** ;

2.600,00 (costo per singola commissione incrementato del 30%) x 30 = **78.000,00**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

Per i servizi di interpretariato, attualmente il costo relativo all'attività di una singola commissione è di circa euro 168.960,00, calcolato su una media di 440 ore mensili al costo unitario di 32, 00 euro per 12 mesi. La maggiore spesa derivante dall'aumento del numero delle commissioni può essere stimata in euro **5.068.800,00** (168.960 x 30 commissioni/sezioni).

Conseguentemente, i maggiori oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 possono stimarsi in:

**euro 1.659.630,00 per il 2014 e 3.193.260,00 a regime** (costi per commissioni e sezioni);

**euro 2.327.493,00** (costi per l'attivazione dei servizi di informazione ed assistenza nei maggiori luoghi di sbarco);

**euro 2.337.000,00** (costi per la convenzione con l'UNHCR);

**euro 84.000,00**, (costi per la formazione);

**euro 5.068.800,00** (per i servizi di interpretariato).

**Per un totale annuo di euro 11.476.923,00 per il 2014 e di euro 13.010.553,00 a regime.**

## Art. 9

Il criterio di delega di cui alla lettere a) e b) non comportano nuovi o maggiori oneri.

Il criterio di delega di cui alla lettera c) prevede una generale revisione dell'attuale sistema di accoglienza che, da un lato, mantenga e rafforzi i livelli di garanzia per lo straniero che manifesti la volontà di chiedere asilo e, dall'altro, valorizzi, anche sulla base dell'esperienza acquisita nel corso di questi ultimi anni, un'accoglienza diffusa e decentrata nel territorio nazionale.

L'arrivo di flussi massicci e non programmati di stranieri che per il Paese di provenienza risultano, nella stragrande maggioranza, nella condizione di poter chiedere la protezione internazionale, richiede la revisione dell'attuale organizzazione improntata su diverse tipologie di centri, fermo restando il mantenimento dei tre fondamentali livelli del soccorso, dell'accoglienza e dell'integrazione.

L'altissima percentuale degli stranieri che chiedono la protezione internazionale comporta infatti la costante saturazione dei centri governativi dedicati ai richiedenti asilo (Centri di accoglienza per richiedenti asilo- CARA), con conseguente rallentamento del complessivo sistema di accoglienza (si consideri che lo straniero viene immediatamente soccorso nei CDA/ CPSA, per poi essere trasferito, se richiedente protezione internazionale, nei CARA e successivamente nelle strutture dello SPRAR).

In linea con il criterio di delega e con le esigenze indicate, si ipotizza di accelerare il turn-over presso i centri governativi attraverso un più rapido accesso dello straniero allo SPRAR. Ciò richiede una revisione complessiva che proceda alla soppressione dei CARA, con il corrispondente aumento della capacità recettiva dei centri di prima





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

accoglienza dove ospitare tutti i richiedenti asilo fino al trasferimento nelle strutture della rete locale.

L'attuale capienza dei centri governativi (CDA, CPSA, CARA) è complessivamente pari a circa 8.500 posti, che in emergenza possono arrivare fino a circa 10.000. Si ipotizza di destinare tutti i posti indicati alle esigenze di primo soccorso, da attivare in strutture governative (HUB) site in prossimità dei luoghi maggiormente interessati da massicci arrivi di stranieri, ed in centri governativi, articolati a livello regionale o interregionale. Questi ultimi verrebbero destinati ad accogliere il richiedente asilo nei casi in cui non sia possibile il trasferimento immediato dagli HUB governativi nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, per temporanea indisponibilità di posti.

L'operazione non comporta l'aumento del numero complessivo dei posti rispetto a quelli effettivamente finanziati nell'ambito dei CDA, CPSA e CARA. Sotto questo profilo non sussistono maggiori oneri di gestione in quanto la relativa spesa rientra negli ordinari stanziamenti.

Richiede, invece:

- a) la riconversione di alcune strutture esistenti, che si prevede di realizzare attraverso lavori di ristrutturazione, ove risulti necessario, da finanziare nell'ambito delle risorse esistenti;
- b) la realizzazione di nuove strutture, per una ricettività totale di circa 2.000 posti, previa dismissione di quelle esistenti che non risultano funzionali ad una omogenea distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio. Conseguentemente la ricettività ordinaria potrà consolidarsi sulle 10.000 unità, ma evitando situazioni di sovraffollamento.

In relazione al punto b) i maggiori oneri di investimento vanno considerati solo per la ristrutturazione dei siti individuati, in quanto si prevede di acquisire a titolo gratuito la disponibilità di immobili di proprietà demaniale.

Per la spesa relativa alla ristrutturazione può essere utilizzato, come parametro di massima, il costo preventivato, e già ritenuto congruo dai competenti uffici del ministero dell'interno, per la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale, sito nel comune di Ragusa, da destinare a CARA/CDA con una capienza di circa 150 posti, pari 445.515,00 euro.

Ipotizzando la predisposizione di cinque nuove strutture, che consentono di alloggiare 400 persone ciascuna, si ridetermina l'importo necessario per ciascuna struttura parametrando il costo indicato su 400 posti, ottenendo una spesa pari a 1.188.040, così calcolato:

$$445.515,00 : 150 = 2.970,10 \Rightarrow 2.970,10 \times 400 = 1.188.040,00;$$

Ne consegue che la spesa prevista per la ristrutturazione di 5 siti, con ricettività totale di 2.000 persone, si stima pari a circa **5.940.200,00 euro**, così calcolata:

$$1.188.040,00 \times 5 = 5.940.200,00 \text{ euro}$$



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

In conclusione, le spese di investimento necessarie per una revisione del sistema di accoglienza, che assicuri una ricettività effettiva di circa 10.000 posti, sono stimate in euro **5.940.200,00euro**

mentre i costi di gestione rimangono invariati, atteso che tale numero di posti vengono già attualmente resi disponibili con gli stanziamenti di spesa corrente.

\*\*\*\*\*

Agli oneri come sopra indicati devono aggiungersi quelli derivanti dalla necessità di aumentare i posti in accoglienza nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Nel corso di questi ultimi anni la capacità recettiva è stata progressivamente aumentata, ricorrendo, attesa la insufficienza degli stanziamenti, a variazioni compensative ed a finanziamenti straordinari disposti annualmente attraverso OPCM e disposizioni normative.

I finanziamenti straordinari, tuttavia, se da un lato consentono di attivare i posti resi disponibili dagli enti locali in corrispondenza agli accreditamenti ricevuti, dall'altro non permettono una programmazione di più lunga durata e funzionale al sistema. Per avviare una revisione fondata essenzialmente sul coinvolgimento delle reti territoriali, occorre disporre di risorse certe che consentono di attivare i posti della rete SPRAR in ragione delle esigenze concrete, indipendentemente da finanziamenti ulteriori ed eventuali. E' necessario quindi un ampliamento, a regime, degli stanziamenti destinati al finanziamento del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati

Allo stato attuale il sistema è finanziato per il triennio 2014-2016 con le risorse dei seguenti capitoli di bilancio:

2352 "Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'Asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'U.E. anche in regime di cofinanziamento" pari a:

2014	2015	2016
€ 5.580.041,00	€ 2.454.281,00	2.459.884,00

2311 "Somme da destinare all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale", pari a:

2014	2015	2016
€ 11.219.577,00	€ 10.580.435,00	10.796.794,00



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

2351.pg.8 " somme destinate all'ampliamento della rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ", pari a:

2014	2015	2016
€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00

Per un totale per esercizio pari a:

2014	2015	2016
€ 56.799.618,00	€ 53.034.716,00	€ 53.256.678,00

Con riferimento all'anno 2014 si devono sottrarre dalla disponibilità di bilancio € 5.120.100,00 per la convenzione Ministero dell'Interno ANCI, per la gestione del Servizio Centrale di cui all'art. 1 sexies del D.L. 416/89, ed € 3.000.000, stanziati sulla Legge 27/12/2013 n. 147, per iniziative di integrazione presso il CARA di Mineo, per cui ne deriva una disponibilità finale di € 48.679.518,00.

A seguito del bando per triennio 2014-2016, di cui al D.M. 30 luglio 2013, in considerazione dell'aumento progressivo dei posti che si è reso necessario nel corso del 2013, è stata prevista la possibilità di attivare fino a 16 mila posti SPRAR, con la possibilità di aumentare la disponibilità fino a 19.400 posti, in caso di particolari necessità.

Per l'anno in corso sono stati messi a disposizione fino dagli enti locali 12.917, posti per un costo preventivato di euro 156.995.000, 00 alla cui copertura si provvede, oltre che con i capitoli di spesa indicati, attraverso risorse aggiuntive pari complessivamente a **€90.000.000, 00** ( di cui, 30 milioni ai sensi della legge n. 120/2013 , 60 milioni assegnati dal MEF, con prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste).

Ne consegue che per il 2014, a garanzia dei 12.917 posti, necessitano ulteriori risorse pari a **€ 18.315.482,00**

In considerazione che gli Enti locali hanno messo altresì a disposizione 6.419 posti aggiuntivi, ad un costo di 35 euro giornalieri, per consentire a regime l'attivazione di 19.336 posti annui occorre una disponibilità finanziaria complessiva pari a euro 247.017.400 annui; ne consegue che, considerati gli stanziamenti triennali su esposti e l'ulteriore disponibilità già garantita di 90 milioni per l'esercizio 2014, le risorse aggiuntive necessarie si stimano in:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

2014	2015	2016
€ 58.755.182,00 *	€ 199.102.784,00**	€ 198.880.822,00***

\* cifra stimata sulla base dei mesi residui giugno-dicembre, così calcolata :

$6.419(\text{posti aggiuntivi}) \times 35,00(\text{costo medio giornaliero}) \times 180(\text{periodo in giorni giugno-dicembre}) = 40.439.700,00 + 18.315.482,00$  (esigenza per copertura dei 12.917 posti)

\*\* così calcolati : differenza fra costo totale per 19.336 posti, pari a 247.017.400 e lo stanziamento totale sui capitoli attualmente disponibile per il 2015, al netto della Convenzione ANCI di € 5.120.100,00, pari a 47.914.616,00

\*\*\* così calcolati : differenza fra costo totale per 19.336 posti, pari a 247.017.400 e lo stanziamento totale sui capitoli attualmente disponibile per il 2016, al netto della Convenzione ANCI di € 5.120.100,00, pari a 48.136.578,00.

Gli oneri aggiuntivi relativi alla spesa corrente sono stati valutati in considerazione della attuale capacità recettiva del sistema di accoglienza (10.000 posti nei centri governativi e 19.000 circa nella rete dello SPRAR). Ulteriori incrementi di spesa devono essere valutati – secondo l'importo medio di 35 euro al giorno a persona, in proporzione all'aumento, non determinabile, dei flussi migratori.

Per IL CAPO DIPARTIMENTO  
COMPAGNUCCI

3584



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

Roma, 29 MAG. 2014

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
29 MAG. 2014
Prot. n. 1-3343

Prot. N. 46539  
Prot. Entrata N. 46149  
Allegati:  
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo- Finanze  
SEDE

Oggetto: AC 1836-A. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre. Nota Ministero dell'Interno.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso ai fini della valutazione di competenza.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Le allegate relazioni tecniche asseriscono che l'articolo 7 non comporta oneri, mentre per gli articoli 8 e 9, attuativi rispettivamente delle direttive 2013/32/UE e direttiva 2013/33/UE, espongono una dettagliata elencazione degli stessi, senza però fornire indicazioni circa la copertura.

Si rammenta, quanto all'art. 7, che è inopportuno e inconferente l'inserimento del comma 2, sia perché non risponde ai requisiti fissati dal combinato disposto degli artt. 29 e 30 della legge 234/12, che prevedono che le deleghe inserite nell'ambito della legge di delegazione europea debbano riguardare il recepimento di atti comunitari, mentre il comma de quo espressamente prevede il recepimento di "aspetti rilevanti in materia di asilo non regolati dalla legislazione dell'Unione europea", sia perché, ex articolo 81, comma 4, Cost., comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti, in termini minori entrate contributive per



l'assicurazione obbligatoria previdenziale. Preso atto di quanto affermato dal Ministero dell'Interno, si rinvia a quanto vorrà indicare, sul secondo aspetto, il Dipartimento delle Finanze.

Inoltre, si fa notare che le spese legate all'attuazione dei diversi commi dell'art. 8, elencate nella relazione tecnica, non vengono espressamente contemplate dalla direttiva 2013/32/UE.

In particolare:


- quanto all'art. 8, comma 1, lettera a), è esposto un elenco di spese previste per 10 commissioni aggiuntive e un altro elenco di spese per il servizio di assistenza e informazione nei luoghi di sbarco, per costi relativi alla convenzione con l'UNHCR, per la formazione del personale e per i servizi di interpretariato. La direttiva 2013/32/UE prevede all'art. 4 che gli stati membri debbano designare un'autorità competente per l'esame adeguato delle domande, prevedendo altresì che l'autorità debba disporre di "mezzi appropriati" per assolvere i compiti previsti dalla direttiva. In assenza di idonee delucidazioni, non è chiaro quale sia la differenza fra la normativa previgente e quanto richiesto dalla nuova direttiva europea in caso di recepimento. Si rammenta altresì che l'articolo 1, comma 4 del disegno di legge di delegazione europea prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse.

- quanto all'articolo 8, comma 1, lettera c). La direttiva, all'articolo 4, prevede che il personale addetto all'esame delle domande debba essere formato: anche in questo caso, in assenza di idonee delucidazioni, non è chiaro quale sia la differenza fra la normativa previgente e quanto richiesto dalla nuova direttiva europea. Quanto ai servizi di informazione e interpretariato nei luoghi di sbarco e ai valichi di frontiera, la direttiva, all'articolo 8, prevede che gli stati membri forniscono "servizi di interpretariato *nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo*". Anche in questo caso, in assenza di idonee delucidazioni, non è chiaro quale sia la differenza fra la normativa previgente e quanto richiesto dalla nuova direttiva europea.

Anche le spese elencate per l'attuazione dell'articolo 9, lettera c), relative alla "revisione dell'attuale sistema di accoglienza", non paiono legate all'attuazione della direttiva 2013/33/UE, che non impone agli stati membri di rivedere il sistema di accoglienza, limitandosi, agli articoli 17 e 18, a disciplinare le modalità relative alle condizioni di accoglienza. Ci si chiede se per attuare quanto previsto dall'articolo 18 sia necessario realizzare nuove strutture allo scopo di "distribuire omogeneamente i richiedenti asilo sul territorio nazionale". La direttiva, infatti, non pare richiedere agli stati membri di distribuire omogeneamente i richiedenti asilo sul territorio nazionale.

Conclusivamente, come già sopra esposto, si fa presente che il proponente non indica alcuna copertura per le spese di cui alle relazioni tecnico finanziarie e che, in assenza di chiare indicazioni circa la necessità delle stesse, sulla base di quanto disposto dalle direttive europee ed agli esclusivi fini della loro corretta implementazione e recepimento nell'ordinamento interno, non sarebbe neanche possibile coprirle con il fondo di rotazione ex articolo 5, legge 83/87.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90.

**DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DALLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO**

3607   
*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

Roma,  
4 GIU. 2014

Prot. N. 46754  
Prot. Entrata N. 46583  
Allegati:  
Risposta a nota del :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze	
4 GIU. 2014	E, p. c. All'Ufficio legislativo - Finanze
Prot. n. 1-3451	

All'Ufficio del Coordinamento legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

E, p. c. All'Ufficio legislativo - Finanze  
SEDE

OGGETTO: Atto Governo n. 90. Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/ce e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Nota di verifica delle quantificazioni della Camera dei Deputati.

Si fa riferimento alla nota di verifica indicata in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni:

- **Articolo 4 (Riqualificazione energetica degli immobili):** circa i chiarimenti richiesti dalla Commissione, in merito alle finalità applicative della norma, si rinvia alle amministrazioni interessate;
- **Articolo 5 (Riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione):** premesso che la RT stima oneri annui per la riqualificazione energetica degli edifici della PA che superano le risorse indicate dalla stessa RT quali mezzi di copertura disponibili a carico della finanza pubblica, la Commissione richiede se gli ulteriori sistemi di finanziamento previsti dalla norma (finanziamento tramite terzi, contratti di rendimento energetico), possano rivelarsi sufficienti anche nel caso in cui le risorse ottenute a valere sui proventi delle aste e sulle entrate da Fondo teleriscaldamento

dovessero rivelarsi inferiori rispetto agli importi necessari indicati dalla norma.

Chiede inoltre di precisare se gli interventi di riqualificazione debbano comunque essere realizzati – tenuto conto del vincolo normativo di una percentuale minima annua – nella misura e secondo la scansione temporale indicata dalla RT.

Al riguardo si fa presente che la relazione tecnica non quantifica gli oneri per la ristrutturazione, ma ne fornisce una stima di massima, fermo restando che le Amministrazioni competenti dovranno predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2014, un puntuale programma che individuerà con precisione gli interventi da effettuare, gli oneri previsti e la loro articolazione temporale. Inoltre, tale programma, nell'ambito dell'obiettivo di efficientamento generale imposto dalla normativa europea, dovrà tener conto delle risorse stanziare dal decreto legislativo in questione e delle opportunità derivanti dagli altri sistemi di finanziamento che coinvolgono il settore privato. In ogni caso il programma, per sua natura, non potrà autorizzare spese superiori ai previsti stanziamenti di bilancio.

Si precisa che il fondo di garanzia per il teleriscaldamento non è stato ancora attuato e, pertanto, non vi è il rischio di pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati.

La Commissione chiede di verificare la coerenza dei nuovi utilizzi del Fondo di garanzia per il teleriscaldamento e dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> rispetto agli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente, al fine di escludere possibili effetti onerosi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

In proposito, si conferma che la disposizione non comporta effetti sugli andamenti di cassa in quanto le risorse del Fondo di Garanzia per il teleriscaldamento sono allocate presso un conto corrente bancario intestato alla Cassa congruaglio per il settore elettrico e sono destinate ad essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione della spesa, mentre i proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> saranno utilizzate nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 19 del d.lgs. 30/2013 che garantiscono gli equilibri di finanza pubblica.

In merito alla stima dei predetti proventi si rinvia al Dipartimento del Tesoro e alle altre amministrazioni interessate.

Relativamente al coordinamento fra le disposizioni dell'art.5 e quelle dell'art. 15, si precisa che il Fondo di cui all'articolo 15 presenta finalità e beneficiari più ampi ed opera esclusivamente con modalità di carattere rotativo mediante la concessione di garanzie ed

erogazione di finanziamenti.

Nulla osta, altresì, all'introduzione, al comma 8, dell'espressa indicazione dell'aggregato al quale la clausola di neutralità finanziaria fa riferimento, pur se lo stesso, si precisa, appare comunque individuato mediante il rinvio al comma 2 dell'articolo 5.

Infine, per quanto riguarda il comma 13, si conferma che la realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni di cui all'articolo in questione, ove non eseguite dall'Enea e dal GSE, saranno considerate finanziabili con le risorse di cui al comma 12.

Si chiarisce, inoltre, che l'utilizzo delle risorse previsto dall'articolo in esame non pregiudica gli interventi, a valere sulle medesime risorse, previsti a legislazione vigente.

Gli ulteriori chiarimenti richiesti sono rinviati alle osservazioni che verranno rese dalle amministrazioni competenti;

- **Articolo 6 (Acquisti delle pubbliche amministrazioni centrali):** si precisa che, l'immediato adeguamento delle procedure per gli acquisti e le locazioni ai criteri di efficienza energetica delineati nel provvedimento non sono suscettibili di determinare, anche solo nel breve periodo, l'insorgenza di maggiori oneri;
- **Articolo 8 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia):** nel rinviare alle osservazioni che saranno rese dalle amministrazioni competenti, si conferma che il termine dell'esercizio 2020 per gli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 9, deriva dalla circostanza che il 2020 è l'anno terminale dei proventi delle aste che ne rappresentano la copertura. Inoltre, i proventi che saranno assegnati a tale finalità secondo le procedure del d.lgs. 30/2013 rappresentano un limite massimo di spesa per le amministrazioni interessate;
- **Articolo 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici):** relativamente alle richieste di chiarimento in ordine alla fornitura dei contatori individuali, si rinvia a quanto verrà osservato dalle amministrazioni competenti;
- **Articolo 10 (Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento):** anche in merito a tale disposizione si rinvia a quanto verrà chiarito dalle amministrazioni competenti, confermando che la disposizione di per sé non prevede finanziamenti in favore dei soggetti privati o pubblici che vogliano installare impianti di cogenerazione;
- **Articolo 11 (Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia):** si rinvia alle



amministrazioni interessate precisando che gli interventi previsti dal testo per incrementare l'efficienza delle reti, per sostenere le fonti rinnovabili e per compensare le spese di fornitura elettrica per i clienti economicamente svantaggiati non potranno che essere finanziati nell'ambito delle relative componenti della tariffa elettrica;

- **Articolo 12 (Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione):** si conferma che, analogamente alla generalità degli adempimenti a cui fa riferimento la relazione tecnica, anche la realizzazione da parte dell'ENEA di appositi programmi di formazione può avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- **Articolo 13 (Informazione e formazione):** in merito alla richiesta di specificare i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere, nonché la verifica circa la coerenza temporale fra il conseguimento delle risorse (proventi delle aste) e la programmazione finanziaria dell'ENEA per il loro utilizzo, nel rinviare alle amministrazioni interessate, si ribadisce che i proventi saranno assegnati a tale finalità secondo le procedure del d.lgs. 30/2013, che garantiscono gli equilibri di finanza pubblica, e rappresentano un limite massimo di spesa per le amministrazioni interessate.

Si condivide l'opportunità, dal punto di vista formale, di modificare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, nel senso che all'attuazione del programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia si provveda "nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017", anziché, come previsto nel testo, "nel limite massimo di 1 milione di euro l'anno, per il triennio 2015, 2016 e 2017".

- **Articolo 14 (Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica):** si rinvia alle amministrazioni interessate il chiarimento in merito al carattere vincolante dell'attività di consulenza di cui al comma 2, la valutazione circa la possibile onerosità di tale adempimento, nonché l'esplicitazione degli elementi alla base dell'ipotesi di neutralità finanziaria della gestione delle procedure autorizzative attraverso portali on line, secondo quanto previsto dal comma 4, lett. a).
- **Articolo 15 (Fondo nazionale per l'efficienza energetica):** con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla Commissione si rinvia a quanto già rappresentato con riferimento alle analoghe richieste formulate in merito all'articolo 5.


In merito all'ulteriore richiesta di indicare nel testo l'ammontare massimo delle

risorse prelevabili dal Fondo di garanzia per il teleriscaldamento, per evitare che le finalità originarie di questo fondo ne risultino spiazzate, si segnala che, ai sensi del comma 3, lettera b) dell'articolo 15, le finalità del predetto Fondo di garanzia, non ancora attuato, debbono ritenersi ormai assorbite tra le finalità proprie perseguite direttamente dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15. Pertanto, appare corretto consentire che tutte le risorse del Fondo di garanzia per il teleriscaldamento, non destinate agli interventi di cui all'articolo 5, possano essere riversate nel Fondo nazionale per l'efficienza energetica, previa determinazione degli importi con il decreto di cui all'articolo 5, comma 12, lettera a).

Non si hanno osservazioni in merito alla possibilità di prevedere espressamente le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23, tra le fonti finanziamento del Fondo di cui all'articolo 15. In tal senso, si potrebbe integrare il comma 5 dell'articolo 15.



Il Ragioniere Generale dello Stato



## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90.**

**DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Oggetto: Elementi di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio dello Stato allo schema di decreto legislativo n. 90**

**Articolo 4**

Il comma 2, lett. c dello schema di decreto, coerentemente con l'articolo 4 della direttiva, punto c, prevede che il documento di proposta di interventi per la riqualificazione energetica degli immobili descriva le misure per stimolare la realizzazione degli interventi di efficienza energetica negli edifici. Oltre alle politiche di sostegno vigenti, il suddetto comma prevede anche di indicare nel documento, proposte di nuove misure che non hanno carattere vincolante ma solo propositivo. Al comma 2, lett. f, le misure di sostegno finanziario si riferiscono alle iniziative attivate dagli istituti finanziari.

**Articolo 5**

L'obbligo di riqualificazione energetica del 3% della superficie degli immobili della PA centrale richiede l'adozione di una strategia efficiente, in modo da compattare i tempi ma soprattutto gestire i costi del programma. L'ipotesi adottata è quella di utilizzare un mix di modalità di contributo, a seconda della specificità dell'intervento, e un mix tra interventi integrali e riqualificazioni di media entità. In tal modo, ipotizzando in media il 50% delle risorse disponibili per finanziare interamente la realizzazione degli interventi (180 milioni di euro) e il restante 50% per sostenere parzialmente l'investimento, il volume delle risorse finanziarie mobilitato risulterebbe pari a circa 540 milioni di euro, valore in linea con le stime riportate nella relazione tecnica. Si precisa che, per gli interventi finanziati parzialmente, già oggi esistono delle opportunità di intervento offerte dall'attivazione di contratti di prestazione energetica (tramite Esco), dal cd Conto Termico (DM 28 dicembre 2012), da finanziamenti regionali a favore della riqualificazione dell'edilizia pubblica. Le risorse del Conto Termico per la P.A ammontano a 200 milioni/anno e sono largamente inutilizzate, anche per scarsa conoscenza di modelli di intervento diversi dal finanziamento 100%. Dunque, il coordinamento del programma da parte del Mise è indispensabile per ottimizzare l'uso degli strumenti e delle risorse disponibili.

In merito al Fondo di garanzia, si evidenzia che non sono state impegnate risorse in quanto il Fondo non è ancora attivo. E' corretto affermare che il gettito del Fondo non è fisso e che esistono delle oscillazioni legate all'andamento dei consumi gas ma si tratta, da qui al 2020, di oscillazioni congiunturali e non strutturali, stimate comunque in un momento (quello attuale) che ha già scontato una forte riduzione dei consumi.

Per quanto riguarda il gettito dei proventi delle aste di CO<sub>2</sub>, le stime si basano sul volume di quote assegnate all'Italia dalla Commissione Europea (826 milioni di quote nel periodo 2013-2020) e su una previsione di prezzo della quota di CO<sub>2</sub> di 5 euro per quota (tale valore è conservativo in quanto gli Istituti specializzati prevedono un aumento del prezzo delle quote). In tal caso il gettito complessivo negli otto anni è di 4,13 miliardi di euro (516 milioni di euro l'anno).

Anche in questo caso, si tratta di stime a partire da un momento di quotazioni basse, con aspettative casomai al rialzo in relazione alla forte spinta UE a rilanciare obiettivi di decarbonizzazione anche al 2030 e 2050. Si precisa che gli effetti sui saldi di finanzia pubblica sono già stati considerati, dal momento che il 50% del gettito è già destinato a ripianamento del debito dello Stato e che il rimanente 50% è vincolato per precisa disposizione della normative UE a progetti energetico-ambientali, dunque non può ulteriormente essere decurtato per esigenze di copertura del debito pubblico.

In relazione all'osservazione relativa alla copertura delle spese per le diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni energetiche degli immobili della PA centrale, si

specifica che le risorse allocate al comma 12 sono ampiamente sufficienti. Si stima, infatti, che, per lo scopo di cui all'articolo 5, di eseguire annualmente non più di 100 diagnosi. Ipotizzando un costo medio per diagnosi di 4.000 euro, le risorse necessarie risulterebbero pari a 400.000 euro l'anno (meno dell'1% delle risorse disponibili). Si precisa che non ci sono andamenti di cassa da analizzare o tutelare, in quanto risorse non ancora destinate o utilizzate per altre finalità.

#### **Articolo 6**

Non si prevede che l'adeguamento delle procedure per gli acquisti di prodotti e servizi ad alta efficienza comporti un incremento di oneri nel breve termine, quanto piuttosto una spinta alla selettività e alla riqualificazione della spesa pubblica.

Il mercato dei prodotti o dei servizi di elevata qualità energetica è già presente ed è in espansione, anche per effetto di altre direttive in materia (cd. Ecodesign) che fanno continuamente evolvere gli standards prestazionali e del forte orientamento dei privati e delle imprese verso prodotti/servizi di qualità. La crescita della domanda sta contribuendo a ridurre rapidamente i costi; anche la domanda della P.A. contribuisce ad aumentare ulteriormente la tendenza alla riduzione dei costi.

#### **Articolo 8**

In relazione alla quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli e della banca dati, si riporta quanto descritto nella relazione tecnica:

"Al fine della verifica di tale obbligo l'ENEA istituisce e gestisce un registro informatizzato delle imprese obbligate e svolge i controlli tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi energetiche svolte. ENEA svolge il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. Nell'ipotesi di effettuare 100 controlli l'anno di cui 20 controlli in situ con oneri pari a 5000 euro ciascuno e 80 controlli documentali con oneri pari a 2000 euro ciascuno, si stimano risorse necessarie per 260.000 euro annui. L'onere per l'istituzione e la gestione del suddetto registro è stimata in 40.000 euro annui"

Per quanto riguarda gli oneri connessi alla gestione della banca dati e dei controlli si conferma che questi avranno carattere permanente e che potranno essere coperti con ulteriori risorse provenienti dalle aste CO<sub>2</sub>, qualora resti attivo il meccanismo ETS di scambio delle quote dopo il 2021.

#### **Articolo 9**

Con riferimento agli interventi realizzati dalle società di distribuzione, l'attuale sistema di remunerazione prevede che tali società siano remunerate attraverso specifiche voci che compongono la bolletta elettrica. Pertanto è ragionevole ritenere che l'onere complessivo sarà sostenuto dai clienti finali secondo criteri definiti dalla ripartizione degli oneri di sistema definita dall'AEEGSI

In ragione di quanto disposto dall'articolo 5 comma c ), laddove l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, la contabilizzazione del calore deve avvenire attraverso misuratori installati su ciascun radiatore: in questo caso sarà direttamente il cliente finale a dover sostenere la spesa per l'acquisto del dispositivo e l'eventuale corretta installazione.

#### **Articolo 10**

Gli impianti di cogenerazione sottoposti ad analisi costi benefici, indipendentemente dal risultato della stessa, afferiscono ad attività puramente imprenditoriale e pertanto gli oneri ad essi connessi, compresi quelli relativi all'analisi suddetta, sono da attribuirsi all'operatore che propone il progetto.

**Articolo 11**

L'articolo ha carattere puramente programmatico e finalizzato a prevedere, anche nell'ambito di quanto previsto all'art. 18 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (che prevede che "Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente, rendono pubblico con periodicità annuale il Piano di Sviluppo della propria rete, secondo modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas), vengano tenuti in debita considerazione gli interventi più efficienti.

**Articolo 12**

Per lo svolgimento di tali attività, L'ENEA si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**Articolo 13**

In merito si evidenzia che il programma triennale di informazione e formazione sarà sviluppato in base alle risorse che saranno stanziare in via definitiva. Come ricordato poi in merito ai profili di carattere finanziario con riferimento all'utilizzo dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali, si ricorda che tali proventi sono stimati in 200 milioni di euro annui e risultano, pertanto congrui a garantire la copertura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, anche alla luce degli ulteriori utilizzi previsti da altre disposizioni del presente provvedimento (articoli 5, 8, 13 e 15).

**Articolo 14**

Quanto disposto dal comma 2 non ha carattere vincolante. E' data la possibilità alle pubbliche amministrazioni di chiedere assistenza tecnica all'ENEA nella stesura dei contratti di rendimento energetico. Il contenuto della prestazione viene definito in base alle esigenze dell'amministrazione richiedente.

Con riferimento al comma 4, si conferma che le linee guida per l'armonizzazione delle procedure autorizzative sono volte a semplificare l'attuale panorama procedurale e non prevedono variazioni di costi di istruttoria. Per quanto riguarda (la neutralità finanziaria) si evidenzia che l'eventuale onere economico aggiuntivo legato alla realizzazione del portale informatico è più che compensato dalla dematerializzazione del materiale cartaceo attualmente legato alle attuali procedure autorizzative.

**Articolo 15**

Si segnala che la concessione di garanzie per progetti di realizzazione di reti di teleriscaldamento e per progetti di efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico (ovvero le attività del fondo di cui all'articolo 22 del d.lgs. 28/2011 come modificato dall'articolo 4-ter del d.lgs. 192/2005 e smi) sono impieghi altresì previsti per il Fondo di cui all'articolo 15.

Si evidenzia, inoltre, che il Fondo di cui all'articolo 15 annovera tra le sue finalità interventi di efficientamento di tutta la pubblica Amministrazione e non della sola PA centrale, oggetto dell'articolo 5. Ciò detto, si prevede che il Fondo possa intervenire, se del caso, come strumento finanziario atto a favorire anche gli interventi di cui all'articolo 5 (stimolando ad esempio l'investimento di capitali privati per mezzo della concessione di garanzie).

In merito all'opportunità di riversare i proventi delle sanzioni nel Fondo, si segnala che tale previsione è già presente al comma 23 dell'articolo 16.